



# COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

## SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

e-mail: [ragioneria@comune.forio.na.it](mailto:ragioneria@comune.forio.na.it)

e-mail: [serviziopersonale@comune.forio.na.it](mailto:serviziopersonale@comune.forio.na.it)

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

tel. 0813332914 - fax. 0813332942

tel. 0813332921 - fax. 0813332920

Prot. n. 38634

lì, 23/12/2013

Ai Responsabili di Settore

e p. c.

Al Sig. Sindaco

All'Assessore Delegato al Personale

Al Segretario Generale

Al personale dipendente

L O R O S E D I

Oggetto: *Permessi/assenze per Visita medica specialistica, prestazione specialistica, accertamenti diagnostici. – PRECISAZIONI.*

Appare opportuno ricordare a tutto il personale dipendente che la circolare n. 8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui si rimanda per la relativa consultazione al seguente link:

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/340606/testo\\_circolare\\_su\\_legge\\_104.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/340606/testo_circolare_su_legge_104.pdf)

ha già fornito chiarimenti relativi alle modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa di cui al d. lgs. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti.

La presente circolare fa seguito ed integra quelle già emanate in precedenza a cui si rimanda.

Si osserva, in primis, che il d. lgs. n. 112/2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in oggetto.

Pertanto, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza e gli istituti cui il dipendente può ricorrere per giustificarle sono: i **permessi brevi, soggetti a recupero**, secondo le previsioni del ccnl e le specifiche normative di settore; i **permessi per documentati motivi personali**, secondo i ccnl e le specifiche normative di settore (18 ore all'anno); l'**assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti**, gli **altri permessi per ciascuna specifica situazione** previsti da leggi o contratti; le **ferie**. Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente che redige il certificato o la prescrizione.

**Quindi, se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici – ricorrendone i presupposti – è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione e le assenze in questione saranno trattate dall'Amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina.**

Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, il comma 5-ter, dell'art. 55-septies, del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per

*l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.*

*Circa la necessità della visita fiscale di controllo è stato evidenziato che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'Amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle **“esigenze funzionali ed organizzative”** di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del d. lgs. n. 112/2008. La nota del MEF, prot. n. 27553 del 4/05/2009, afferma che **“al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l'obbligatorietà dell'accertamento medico – fiscale...”**.*

*Infine, in relazione alle assenze per visita specialistica, in mancanza di un'espressa disciplina normativa e contrattuale, si è pronunciato in varie sedute (21 marzo 1996, 8 maggio 1996, 25 luglio 1996 e 1 aprile 2001) il Comitato giuridico dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).*

*La possibilità di assimilare alle ordinarie assenze per malattia le assenze per visita specialistica, accertamento diagnostico, etc. è valida quando ricorrano tre condizioni:*

- 1) siano state prescritte dal medico curante in quanto collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni caso, nel ragionevole timore d'insorgenza dello stesso, in aderenza alla disciplina della malattia contenuta nel ccnl;*
- 2) non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori dell'orario di lavoro;*
- 3) siano documentate con l'esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.*

*Di conseguenza si ribadisce che, nel caso di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, occorre **produrre preventivamente richiesta presso l'Ufficio Ispettivo del Servizio Gestione Personale, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, (entro il terzo giorno antecedente la data in cui si effettuerà la prestazione), allegando idonea certificazione medica del medico di famiglia** da cui risulta la prescrizione urgente presso una struttura sanitaria e/o la **documentazione di avvenuta prenotazione**, specificando se trattasi di visita specialistica, di accertamento diagnostico e/o di prestazione terapeutica specialistica, **indicando, quindi, il giorno e i tempi di inizio e fine del presumibile impegno**. Inoltre, successivamente, occorre fornire **giustificativo con attestazione istituzionale**, rilasciata dalla struttura sanitaria, **in cui deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di termine della prestazione richiesta, e che tale prestazione non poteva essere effettuata in altro orario di ricevimento della struttura sanitaria e/o dello specialista, da consegnare al suddetto ufficio, sempre per il tramite dell'Ufficio Protocollo.***

*Si ricorda l'importanza dell'adempimento a tali obblighi, nel rispetto del dovere di diligenza del dipendente.*

*L'assenza ingiustificata di malattia comporta per tutti i giorni di assenza la **trattenuta della retribuzione** e l'**avvio del procedimento disciplinare** per l'inosservanza di un obbligo contrattuale (Decreto Legge n. 463/1983) e per quanto disposto dal d. lgs. n. 150 del 27/10/2009 in merito ai **“Controlli sulle assenze”**.*

*I destinatari della presente sono invitati a farne prendere visione al personale assegnato ai rispettivi settori.*

***La presente circolare è pubblicata nella sezione “Circolari” dell'area “Trasparenza, valutazione e merito” del sito del Comune di Forio [www.comune.forio.na.it](http://www.comune.forio.na.it).***

*Il Responsabile del Settore  
Dr. Vincenzo Rando*